

Allegato al Bando:

Salute, effetto comune.

FAQ

AMBITO DI INTERVENTO

Q. È possibile presentare un progetto molto ampio che colleghi e crei sinergie tra i due ambiti di intervento del bando, agendo in maniera larga sul territorio specifico prescelto?

A. Come indicato a p. 10 del testo del bando *“I progetti dovranno essere riconducibili a **uno** dei seguenti ambiti: 1. Coprogettazione e realizzazione di progetti personalizzati; 2. Prevenzione e promozione della salute mentale, in particolare per i giovani”*.

Si deduce che **NON è possibile presentare una richiesta di contributo che afferisca a entrambi gli ambiti di intervento** previsti dal bando.

Si ricorda, inoltre, che ciascun ambito di intervento presenta specifici e distinti requisiti di ammissibilità, ad esempio per quanto attiene l'importo massimo del contributo richiesto.

NUMERO DI PROPOSTE PRESENTATE

Q. È possibile essere capofila di un progetto e, per questo stesso bando, partner di uno o più ulteriori progetti (su territori diversi)?

A. Sì, è possibile per uno stesso ente presentare una richiesta di contributo in qualità di capofila e, contemporaneamente, essere presente in qualità di partner in altre richieste di contributo riferite al medesimo bando “Salute, effetto comune”.



Q. Un medesimo ente può presentare più richieste di contributo in qualità di capofila?

A. No, un ente non può presentare più di una proposta in qualità di capofila. Nel caso in cui un ente presenti più di una proposta in qualità di capofila, tutte le proposte presentate saranno escluse dall'istruttoria per inammissibilità.

TERRITORIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

Q. È possibile presentare un progetto mirato a tutta l'Asl competente o è necessario focalizzare l'intervento su un territorio ristretto? In particolare, possiamo indirizzare l'attività proposta a tutti i distretti della nostra Asl di riferimento o dobbiamo limitare la scelta ad uno?

A. Per quanto riguarda il territorio di implementazione dell'iniziativa proposta, il bando lo definisce come "l'area territoriale di un Distretto Sanitario in cui opera un Centro di Salute Mentale".

Si ricorda che il bando, come indicato nella sezione "Finalità generali e obiettivi specifici", punta a sostenere reti territoriali specifiche (p. 7).

Inoltre, viene qui richiamato il criterio di valutazione secondo il quale verrà valutata la "capacità dell'iniziativa di coinvolgere la comunità del territorio di riferimento nella costruzione di percorsi inclusivi e partecipati e nella promozione della salute mentale" (p.17).

I moduli predisposti per la presentazione delle richieste di contributo (consultabili sulla piattaforma Rol) chiariscono quali informazioni sono necessarie e suggeriscono il focus sul lavoro territoriale. Ad esempio, con riferimento alla comunità, viene richiesto di:

- Descrivere le caratteristiche della comunità di riferimento nel territorio interessato dall'iniziativa proposta, includendo dati quali-quantitativi sulla popolazione residente nel territorio interessato.
- Descrivere il ruolo della comunità locale nella costruzione e implementazione di percorsi inclusivi e nella promozione del benessere e della salute mentale collettivi, quale previsto nell'iniziativa proposta



- *Descrivere come, nell'iniziativa proposta, si intendono mobilitare e valorizzare le risorse presenti nel territorio di riferimento al fine di promuovere il protagonismo della comunità*

Sulla base degli elementi descritti, emerge **l'opportunità di un focus su specifiche aree territoriali** (definite dal bando come aree in cui operano il Centro o i Centri di Salute Mentale di riferimento **all'interno di un Distretto**).

Tuttavia, si precisa che le dimensioni dell'area territoriale interessata dall'iniziativa proposta **non costituiscono elemento di valutazione di ammissibilità della proposta**, ovvero, una proposta non viene valutata inammissibile o ammissibile sulla base delle dimensioni del territorio interessato dall'intervento proposto.

IL PARTENARIATO

L'ASSOCIAZIONE DI UTENTI DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE E/O LORO FAMILIARI

Q. L'appartenenza all'associazione di utenti o familiari deve essere in qualche modo specificata nello statuto dell'associazione? Si può considerare adatta un'associazione di familiari di persone con disabilità?

A. Affinché il requisito di ammissibilità sia soddisfatto, lo statuto dell'associazione deve includere un chiaro riferimento all'ambito della salute mentale. Verrà inoltre valutata l'attenzione al protagonismo e all'empowerment di persone con sofferenza mentale e loro familiari, all'interno dell'associazione stessa e nelle finalità della sua azione. Riferimento per la valutazione di tale requisito saranno, in particolar modo, le informazioni fornite dall'ente nella scheda allegato Ente capofila (qualora l'associazione in questione sia capofila) oppure ente partner (qualora l'associazione sia ente partner), nonché lo Statuto dell'ente, che si invita ad allegare alla richiesta di contributo.

Q. L'associazione in questione deve essere territorialmente presente sul territorio nel quale si propone il progetto?

A. Con riferimento alla presenza di un ente partner sul territorio interessato dall'intervento proposto, a p. 9 del bando si precisa che *“L'iniziativa proposta dovrà essere relativa a un territorio specifico, individuato sulla base dell'esperienza, delle reti e della competenza territoriale proprie degli enti riuniti nel partenariato proponente. Ciò non esclude, tuttavia, che possa ricoprire il ruolo di partner anche un ente la cui **esperienza e competenza** siano relative a un territorio altro rispetto a quello interessato dall'intervento proposto,*

qualora tale ente apporti una specifica e documentata expertise, utile alla realizzazione dell'iniziativa proposta, in un'ottica di scambio di metodologie e pratiche tra territori". Ciò significa che:

1. Un ente partner non deve necessariamente avere sede nel territorio interessato dall'intervento proposto, ma deve dimostrare di avere esperienza nella realizzazione di iniziative su tale territorio e/o nel lavoro in rete con gli altri soggetti che costituiscono il partenariato proponente;
2. Un ente partner può non avere esperienza e competenza sul territorio interessato ma essere inserito nel partenariato poiché apporta specifiche e documentate competenze, ad esempio in termini di metodologie e strumenti innovativi nell'ambito della costruzione e realizzazione di progetti personalizzati per persone con esperienza di sofferenza mentale.

Anche in questo caso riferimento per la valutazione saranno, in particolar modo, le informazioni fornite dall'ente nella scheda Allegato Ente capofila (qualora l'associazione in questione sia capofila) oppure ente partner (qualora l'associazione sia ente partner).

DEFINIZIONE DI ENTE PARTNER

Q: È possibile che un soggetto coinvolto come partner nel progetto non sia né destinatario di finanziamento né soggetto cofinanziatore? Oppure, in tale caso, si qualifica come "nodo" della rete territoriale e, non essendo partner, non è tenuto a compilare la scheda partner né a firmare il documento relativo al partenariato?

A: Come indicato nel testo del bando, *"Un ente partner offre un apporto sostanziale (non necessariamente in termini economici) al processo di progettazione e realizzazione dell'iniziativa proposta; in ragione di tale apporto un ente partner è distinto da altri eventuali soggetti che possano comporre la rete attivata dall'iniziativa".* La qualifica di ente partner non è quindi necessariamente determinata dalla gestione di risorse economiche all'interno del progetto, né da apporti economici in termini di cofinanziamento.

Tuttavia, si richiama il criterio di valutazione in base al quale la qualità del partenariato verrà valutata anche in termini di *"innovatività nella composizione del partenariato e nelle modalità di collaborazione tra pubblico e privato, anche in riferimento alla gestione delle risorse previste dal progetto".* Inoltre, come indicato a p. 13, si ricorda che *"A nessun soggetto della partnership potrà essere attribuita una quota superiore al 50% del contributo richiesto".*

L'ENTE PUBBLICO

Q. La partecipazione come partner di progetto di un ente pubblico è una condizione indispensabile? Se l'Asl non sarà ente partner, ma avallerà il progetto, è comunque necessaria la partecipazione di un altro ente pubblico come partner?

A. Si richiama il testo del bando, laddove a p. 12 si dice che *“È considerata requisito di ammissibilità la presenza all'interno del partenariato di:*

- Azienda Sanitaria Locale e/o Ente gestore delle funzioni socioassistenziali e/o Comune competente per il territorio di riferimento dell'iniziativa”.

La presenza, all'interno del partenariato, di **almeno uno degli enti pubblici menzionati è un requisito indispensabile affinché la proposta sia considerata ammissibile.**

Q. La presenza di una A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria può essere equiparata alla presenza all'interno del partenariato di “Azienda Sanitaria Locale e/o Ente gestore delle funzioni socioassistenziali e/o Comune competente per il territorio di riferimento dell'iniziativa”?

A. No. È considerata requisito di ammissibilità la presenza all'interno del partenariato di Azienda Sanitaria Locale e/o Ente gestore delle funzioni socioassistenziali e/o Comune competente per il territorio di riferimento dell'iniziativa.

LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE FORMALE DELL'ENTE PARTNER

Q. Che caratteristiche deve avere il documento di adesione dell'ente partner? È indispensabile la firma del legale rappresentante dei partner sull'Allegato 1?

A. Si fa riferimento all'Allegato 1.a “Partenariato”: a ciascun ente partner (incluso l'ente capofila e gli enti pubblici) è richiesto di sottoscrivere l'allegato in questione, ai fini di formalizzare la propria adesione nelle modalità descritte dall'allegato.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l'apposizione della firma del legale rappresentante di un ente partner (pubblico o privato), è possibile allegare una lettera di adesione, redatta su carta intestata dell'ente, nella quale vengano richiamate e confermate le informazioni dettagliate nell'Allegato 1.a “Partenariato”, in particolare, e, più in generale, la proposta progettuale presentata.

Allegato al Bando:

Salute, effetto comune.

Dovrà in ogni caso essere allegata la Scheda “Ente partner” compilata in ogni sua parte, per ciascun ente individuato nell’allegato 1.a “Partenariato”.

Solamente per le proposte riconducibili all’Ambito 1 del bando, nel caso in cui l’Asl non sia partner è richiesta la presentazione di una dichiarazione, a firma del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale competente, nella quale si confermi che si è presa conoscenza della proposta progettuale e che la stessa è in linea con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento.

Q. È possibile presentare il documento di adesione dell’ente pubblico in un secondo momento rispetto alla chiusura della Richiesta di Contributo Online?

A. Il documento che attesta l’adesione formale dell’ente pubblico partner, sottoscritto dal legale rappresentante di tale ente, può essere presentato in un momento successivo alla chiusura della richiesta di contributo online, e comunque entro e non oltre il termine del 30/11/2020.

Tale documento dovrà fare riferimento alla documentazione progettuale presentata e, in particolare, ai contenuti dell’allegato 1.A. “Partenariato”.

In ogni caso, al momento della presentazione della richiesta di contributo e quindi entro il 20/10/2020:

- è necessario includere l’Allegato 1 a Partenariato recante le firme di tutti gli altri enti partner;
- i documenti progettuali e gli allegati devono fare riferimento all’insieme del partenariato. Di conseguenza, l’Allegato 1 a dovrà già descrivere ruolo, partecipazione economica e utilizzo delle risorse di ciascun ente partner, ente pubblico incluso;
- è necessario includere l’Allegato Scheda Ente riferito all’ente pubblico.

La scadenza del 30/11/2020 è infatti riferita solamente alla presentazione dell’adesione **formale** dell’ente pubblico.

COSTI AMMISSIBILI

Q. Le borse lavoro dei beneficiari dell’iniziativa possono essere conteggiate nei costi di progetto?

A. Sì, le borse lavoro dei beneficiari rientrano tra i costi ammissibili.

Q. Al paragrafo “Disposizioni finanziarie”, a pagina 14 del Bando, si riporta che “le prestazioni rientranti nell’impegno ordinario di personale strutturato dipendente di un ente pubblico potranno essere portate a cofinanziamento nella misura in cui siano riferite esclusivamente al progetto proposto e con chiara indicazione (al momento della rendicontazione) della quota ad esso relativo”; al paragrafo “Modalità di rendicontazione”, a pagina 14 del Bando, si riporta invece che “le prestazioni effettuate dal personale strutturato dipendente di un ente pubblico potranno essere presentate a valere sul contributo deliberato solo per prestazioni esclusivamente dedicate al progetto eccedenti l’attività ordinaria”; come si conciliano queste due disposizioni?

A. Le disposizioni menzionate, con riferimento al **costo del personale strutturato dell’ente pubblico**, distinguono tra costi presentati a valere sul contributo richiesto alla Fondazione e costi coperti dal cofinanziamento del partenariato proponente.

Nel caso di **costi coperti dal cofinanziamento** del partenariato proponente, sono ammissibili le spese relative a prestazioni professionali rientranti nell’incarico ordinario del dipendente ma **dedicate al progetto specifico**, laddove vi sia chiara indicazione dell’impegno dello stesso sul progetto in questione.

Al momento della rendicontazione, sarà quindi necessario presentare lettera (firmata dal direttore del personale o dal responsabile di struttura) con la quale l’ente dichiara che il dipendente X ha dedicato un monte ore pari a Y per attività del progetto specifico, corrispondente a cofinanziamento pari a Z €.

Nel caso di **costi a carico del contributo richiesto alla Fondazione**, sono ammissibili le spese relative a prestazioni professionali solo se **eccedenti la prestazione ordinaria** del dipendente ed esclusivamente dedicate al progetto specifico.

Al momento della rendicontazione, sarà quindi necessario presentare il provvedimento relativo all’incarico extra ordinario e lettera dell’ente (firmata dal direttore del personale o dal responsabile di struttura) con la quale si dichiara che il dipendente X è stato retribuito Y per prestazioni eccedenti il proprio incarico ordinario, sul progetto specifico (con dettaglio ore e attività).

Q. Gli enti privati, ad esempio le associazioni, potranno cofinanziare in ‘risorse umane’ con dichiarazione dell’associazione anche in assenza di personale dipendente?

A. No. Le spese ammissibili al cofinanziamento, esattamente come quelle ammissibili al contributo, devono sempre corrispondere ad un costo effettivamente sostenuto dall’ente capofila o dai partner. Unica eccezione sono le prestazioni professionali pro bono. L’attività di volontariato, come indicato nel testo del bando, non può essere valorizzata ai fini del cofinanziamento.

Q. È possibile il cofinanziamento attraverso la valorizzazione di spazi?

A. Con riferimento alle spese di locazione, è necessario distinguere tra i costi riconducibili alle spese generali - overhead (ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sede dell'ente capofila o dell'ente partner) e altre spese relative alla realizzazione di attività specifiche.

Per quanto riguarda i costi riconducibili alle spese generali - overhead, queste sono ammissibili (a carico del contributo richiesto o quale cofinanziamento) nel limite del massimale indicato dal bando (non superiori al 7% del budget totale dell'iniziativa).

Per quanto riguarda, invece, le spese di locazione relative ad attività specifiche, l'ammissibilità dipende dalla casistica specifica. Ad esempio, sono considerati ammissibili i costi sostenuti a supporto dell'abitare dei beneficiari degli interventi proposti.


Q. I costi che saranno portati a rendiconto (presentato dal capofila) potranno essere anche costi sostenuti direttamente dai partner? Quindi le spese rendicontante non dovranno essere tutte intestate al capofila?

A. In fase di rendicontazione, potranno essere presentate spese non intestate al capofila ma sostenute direttamente dai partner che abbiano sottoscritto formalmente il documento di partenariato al momento della presentazione della richiesta di contributo.

A supporto di una voce di spesa si possono allegare i giustificativi della spesa sostenuta direttamente dall'ente capofila oppure i giustificativi della spesa sostenuta da uno dei partner, nei limiti degli importi imputabili al progetto sulla base del budget presentato.

Allegato al Bando:

Salute, effetto comune.



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011

compagniadisanpaolo.it



Fondazione
Compagnia
di San Paolo